

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1982

recante seconda modifica (benzene) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(82/806/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il benzene è una sostanza riconosciuta come altamente tossica, che può colpire il sistema nervoso centrale e quello ematopoietico, nonché provocare l'apparizione di vari tipi di cancro, in particolare della leucemia;

considerando che il benzene è usato tra l'altro come componente per la fabbricazione di taluni giocattoli

che rendono possibili l'inalazione, l'ingestione o l'assorbimento cutaneo di benzene, esponendo in tal modo i bambini ai rischi indicati;

considerando che la fissazione di un limite di concentrazione di benzene libero permette di escludere questi rischi;

considerando che il benzene forma oggetto di normativa in alcuni Stati membri; che queste normative presentano divergenze rispetto alle condizioni di immissione sul mercato e di uso; che queste divergenze costituiscono un ostacolo agli scambi e influenzano direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che per sopprimere queste divergenze occorre completare l'allegato della direttiva 76/769/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/663/CEE ⁽⁵⁾;

considerando che il comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti chimici ha emesso un parere in materia,

⁽¹⁾ GU n. C 285 del 4. 11. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 346 del 31. 12. 1980, pag. 95.

⁽³⁾ GU n. C 353 del 31. 12. 1980, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 37.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All'allegato della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il testo seguente :

- | | |
|------------------------------------|--|
| • 5. Benzene | Non è ammesso nei giocattoli o parti di |
| Cas No 71-43-2 | giocattoli immessi sul mercato laddove la |
| (Chemical Abstract Service Number) | concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo ». |

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN
